

TRIBUNALE DI GROSSETO

nella causa (R.G. n.° 1027/15 - G.I. Dott.sa Paola Caporali; prossima udienza 20.1.2016) promossa da
AVV. CLAUDIO DEFILIPPI E ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “STUDIO LEGALE DEFILIPPI &
ASSOCIATI”-attore- (Avv. Claudio Defilippi e Deborah Cianfanelli)

contro

BRUNO FALZEA -convenuto- (Avv. Caterina Argese)

Memoria ex art. 183/6° comma, n. 2) c.p.c.

Nell'interesse dell'Avv. Claudio Defilippi e dell'Associazione Professionale “Studio Legale Defilippi & Associati”

Si insiste come da atti e verbali di causa richiamando integralmente quanto già esposto.

In relazione alla tardività della domanda riconvenzionale, sul sito della cancelleria telematica del Tribunale di Grosseto, consultato per il tramite di “consolle avvocato”, l'atto risulta depositato il 30.7.2015, come da schermata che si allega. Controparte risulterebbe pertanto decaduta dalla facoltà di proporre detta domanda.

Con riferimento all'attività prestata, come si evince dai documenti allegati, il sig. Falzea non ha provveduto a nominare alcun altro legale per il procedimento per Cassazione avverso decreto della Corte d'Appello di Genova, pendente al momento della revoca, che risulta essere stato affidato esclusivamente alla difesa del sottoscritto. Lo stesso risulta inoltre essere stato nel frattempo accolto sulla base del ricorso depositato.

Pare solo il caso di sottolineare che se la data della udienza di detto procedimento o di altro non fosse realmente stata indicata, sarebbe stato sufficiente richiederla. Come poi il comparente dimentica, il giudizio per cassazione procede d'ufficio e la presenza del rappresentante della parte non dà luogo ad alcuna preclusione. Tant'è che il ricorso è stato esaminato ed accolto.

Nella sentenza emessa ed estratta dal sito della Corte di Cassazione, peraltro, si legge chiaramente come il Falzea facesse riferimento ai gravi danni psico-fisici che avrebbe ricevuto, non già dalla condotta dell'attore, ma da quella del Comune, controparte del giudizio di merito ivi indicato. Peraltro, se i plurimi certificati ivi allegati dimostrano un'evidente sindrome ansiosa precedente, certo compatibile con la cardiopatia lamentata, tutte le sindromi riscontrate - ivi comprese le apnee ostruttive del sonno, la discopatia, la malattia da reflusso esofageo, indicate nel certificato prodotto a sostegno della propria richiesta - certo non sono in alcun modo riconducibili all'attore.

Resistere in giudizio richiedendo la restituzione di quanto corrisposto per la mole di attività effettuata dallo studio e dai suoi collaboratori, lamentando danni psico-fisici causati dall'attore, è comportamento inevitabilmente grave e di essa dovrà il Giudicante tenere conto.

Si evidenzia poi, in ogni caso, che nessun'altra delle attività indicate dall'attore è stata contestata ed essa è stata pertanto pacificamente svolta.

Con riferimento ai parametri da applicarsi a detta attività, era stato richiesto al sig. Falzea – in considerazione, in particolare, di quanto liquidato dalle Corti d'Appello nei ricorso ex L. 89/01, inferiore rispetto a quanto indicato dal Falzea stesso – la cifra forfettaria ed omnicomprensiva di € 12.800,00.



Alla luce della pretesa restituzione di quanto corrisposto, nonché della accusa di aver provocato i danni psicofisici lamentati dal Falzea e finanche della pretesa di pagamento dei successivi legali, dopo la revoca del mandato, dovrà applicarsi letteralmente i parametri vigenti, così come indicato dalla Suprema Corte e come effettuato anche dal legale di controparte nelle cause in sostituzione.

In particolare, è stato redatto e depositato al Tar Firenze – reperiti gli atti, effettuate le copie, le notifiche, e plurimi viaggi sia a Firenze che a Grosseto – ricorso avverso il Comune di Grosseto. È stata inoltre redatta e depositata al Tar Firenze istanza di prelievo per la trattazione del ricorso stesso. A detto ricorso dovranno applicarsi i parametri vigenti con detrazione di quanto già corrisposto per la cifra ancora rimanente di **€ 4884,00.**

È stato poi inoltrato e seguito primo ricorso ex L. 89/01 alla Corte d'Appello di Genova, conclusosi con il decreto RG 914/12, che si allega. Nel procedimento indicato è stata depositata la notula in base ai parametri vigenti all'epoca e che si allega. Ad essa dovrà essere detratta la somma di € 1000,00 (già corrisposta e fatturata) per la cifra ancora rimanente di **€ 11.479,00.**

È stato impugnato per cassazione il predetto decreto, con ricorso per cassazione accolto nell'anno 2015, con sentenza che si allega. La notula redatta ed allegata è formata in base ai parametri forensi vigenti. Ad essa dovrà essere sottratta la somma di € 800,00 già corrisposta e fatturata, per la cifra rimanente di **€ 9.830,98.**

È stato inoltrato e seguito un secondo ricorso alla Corte d'Appello di Genova, conclusosi con il decreto n. 911/12, che si allega, durante il quale era stata depositata la notula che si allega. Ad essa dovrà essere detratta la somma di € 500,00 già corrisposta e fatturata, per la somma rimanente di **€ 1.684,86.**

Il decreto predetto è stato impugnato con ricorso al Tar Genova RG. 1054/13, per l'ottemperanza immediata, concluso con sentenza di accoglimento 754/14, cui è seguito decreto di pagamento. Per detto procedimento non risulta anticipata alcuna spesa e pertanto vi è dichiarazione di antistatarietà. La notula è pertanto redatta secondo i parametri forensi vigenti. La somma residua, detratti € 500,00 assegnati al difensore antistatario, risulta essere pari ad **€ 6387,05.**

È stata redatta e depositata istanza di avocazione delle indagini alla Procura Generale presso la Corte dei Conti di Roma che si è già allegata. Alla notula, redatta in base ai parametri penali vigenti per la fase di studio ed introduttiva penale alle magistratura superiori, sono detratte € 300,00 già corrisposte e fatturate per la somma rimanente di **€ 1.275,85.**

È stata infine redatta nell'anno 2014 nuova denuncia- querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. Alla notula, redatta in base ai parametri forensi vigenti, è detratta la somma di € 300,00 già corrisposta e fatturata, per la cifra rimanente di **€ 3902,27.**

Si è inoltre disposti a rinunciare al pagamento dell'attività svolta in commissione tributaria, nonostante non si possa confermare la notifica di preavvisi, non essendo mai pervenuti a nostre mani, e nonostante il ricorso si sia basato anche su questioni di diritto affatto distinte.

La somma complessiva ancora dovuta, detratto quanto già ricevuto, per tutta l'attività espletata e non contestata né contestabile oltre che provata in atti, risulta essere pari – in base ai parametri forensi vigenti attualmente ed al momento dello svolgimento dell'attività stessa – complessivamente ad **€ 4884,00 + €**



11479,00 + € 9830,98 + € 1684,86 + € 6387,05 + € 1275,85 + € 3902,27, ovvero pari ad € 39.443,03.

Anche volendo detrarre quanto corrisposto dal Falzea, in modo maggiorato per il ritardo nel pagamento del contributo unificato pari ad € 984,66, ovvero l'intera cartella pari ad € 1584,66, l'ammontare da corrispondere risulta in base ai parametri forensi essere pari ad € 37.858,37.

Il Giudice dovrà inoltre tener conto del complessivo comportamento di controparte, non improntato a lealtà e correttezza, con accuse gravi ed infamanti e con l'utilizzo di toni ed espressioni oggettivamente offensive.

Si precisa poi che è la stessa controparte a fare espresso riferimento al ricorso al Tar presso cui è stato intrapreso giudizio in ottemperanza, terminato con la riscossione di quanto liquidato nel decreto 911/12 della Corte d'Appello di Genova, come da decreto che si allega. A tale riscossione non è seguito alcun pagamento delle spese legali – salvo quelle anticipate dallo Studio stesso per il ricorso in ottemperanza e liquidate direttamente allo studio. L'episodio ha dato luogo alla cessazione del rapporto di fiducia da parte dello studio, come peraltro indicato nella mail allegata agli atti di controparte (all. 19 comparsa avversaria) .

In merito alla confusa richiesta di risarcimento danni patrimoniali dato dalla necessità - dopo aver revocato il mandato e ritirato gli atti – di nominare in fretta l'avv. Argese che in fretta aveva dovuto preparare la discussione e non aveva depositato alcuna memoria, pare solo il caso di sottolineare – oltre all'evidente assurdo assunto che l'avvocato revocato debba finanche pagare al cliente revocante le spese per il legale successivo (sic!) - che il mandato è stato revocato ad agosto 2015, ovvero quattro mesi prima dell'udienza, mentre i documenti sono stati consegnati prima della sua fissazione, comunicata al convenuto un mese e mezzo prima dell'udienza. Dalla sentenza nel frattempo emessa e che si allega, inoltre, l'udienza del 18.12.2015 risulta essere stata rinviata su richiesta dell'Avv. Argese stessa al mese di aprile 2015, proprio per consentirle la preparazione alla difesa. Per detta attività urgente la medesima ha tuttavia applicato le tariffe più sopra menzionate e vigenti per la cifra di € 1950,00 *“in considerazione dello scarso tempo di cui si è potuto usufruire”* (comparsa pag. 14), addebitandole all'attore.

Quanto infine alla incomprensibile accusa di non aver depositato tutti documenti indicati nel procedimento in appello ex L. 89/01, esitato da poco nella predetta sentenza di Cassazione, pare solo il caso di sottolineare che gli stessi sono stati tutti depositati con le memorie autorizzate e che si allegano. Il deposito risulta anche dalla schermata di “consolle avvocato” che si allega. Ad esse si era fatto del resto espresso riferimento nel ricorso per cassazione già allegato, lamentando proprio l'insufficienza del danno biologico-psicofisico comprovato dai documenti allegati in atti (pag. 10).

La mole dei documenti esaminati e prodotti e la problematica inerente le cause indicate dimostra la complessità anche in relazione alle tariffe medie applicate. Trattasi peraltro, in tutti i casi, di procedure fuori sede rispetto allo Studio attore e fuori dal Foro di appartenenza.

In via istruttoria si richiamano anche le produzioni documentali effettuate con l'atto di citazione.

Si chiede infine, nel caso remoto in cui si possa ritenere valida ed efficace la prodotta scrittura privata per le cause oggetto di questo procedimento, nonostante la stessa sia invero priva di oggetto e rinunciata anche di fatto, ammettersi prova per interrogatorio formale sui seguenti capitoli:

1. <<Vero che la convenzione di incarico professionale incompleta prodotta in riconvenzionale era



riferita ad altro rispetto ai procedimenti oggetto del presente giudizio ed è stata comunque rinunciata, al punto che Lei ha immediatamente anticipato alcuni onorari e spese per le cause poi effettivamente intraprese?>>

Si deposita i seguenti atti:

1. ricorso al Tar Liguria in ottemperanza;
2. decreto corte d'appello di Genova 911/12 notificato;
3. sentenza Tar Liguria;
4. decreto di pagamento corte d'appello di Genova ufficio ragioneria;
5. sentenza Suprema Corte di Cassazione sez. 6 Num 7172 anno 2015;
6. schermate del polisweb- consolle avvocato relative ai procedimenti ex L. 89/01 di fronte alla Corte d'Appello;
7. schermate processo telematico relative al ricorso per cassazione;
8. decreto Corte d'Appello di Genova 914/12 con formula esecutiva;
9. notule relative ad ogni procedimento;
10. fatture emesse.
11. Memorie autorizzate nel procedimento ex L. 89/01 Rg 914/12.
12. sentenza Tar Firenze.

Con ogni ossequio

La Spezia lì 21.11.2015

Avv. Claudio Defilippi

Avv. Deborah Cianfanelli

